

CLAUSOLA EX DM 49/2018.

Il presente documento integra il capitolato di polizza RCT/O:

INDENNIZZO EX ART. 23 DEL DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT A CARICO DELLA S.A.			
In caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 107 cc. 1, 2 e 4 del D.lgs 50/2016, la S.A. sarà tenuta a versare all'esecutore, ai sensi dell'art. 1382 C.C., le somme come a fianco determinate	Relativamente alla lettera a) il risarcimento è determinato nella misura pari al 50% del risultato ottenuto applicando la disposizione del decreto. Relativamente alla lettera b), la penale è determinata nella misura prevista dal decreto. Relativamente alla lettera c), la penale, per i costi del personale, è determinata nella misura prevista dal decreto; la misura dei costi di personale si riferisce esclusivamente al personale preposto direttamente alla commessa (le altre spese di personale sono comprese nelle spese generali) ed è ragguagliata al tempo lavoro previsto e, relativamente a questo, alle ore /lavoro non rese. Relativamente alle lettere c) e d), si specifica che l'appalto di che trattasi non prevede costi di ammortamento; in tutti gli altri casi non si computa alcun importo penale per queste voci. L'ammontare totale della penale costituito dalla somma dei sub valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata		

CLAUSOLA EX DM 49/2018.

Il presente documento integra il capitolato di polizza RCT/O:

	della sospensione. Nei casi di sospensione parziale, inoltre, il valore è determinato moltiplicando detto risultato con la percentuale ottenuta rapportando il valore/giorno del contratto al valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese (si vedano le modalità di computo del periodo di differimento termini contrattuali ai fini esplicativi)	
--	--	--

MODALITÀ DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELL'APPALTO.

Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di differimento del termine contrattuale. Ad esempio: valore giorno del contratto € 5.000.00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di sospensione parziale: 10; $10 \times 50\% = 5$; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi dell'offerta in sede di verifica di congruità.

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore dell'esecuzione e appaltatore.